



29823/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ENRICO MANZON

- Presidente -

Dott. LUCIO NAPOLITANO

- Consigliere -

Dott. LUCIO LUCIOTTI

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CRICENTI

- Consigliere -

Dott. LUCA SOLAINI

- Rel. Consigliere -

Oggetto

IRAP RIMBORSO

Ud. 11/10/2018 - CC

R.G.N. 23439/2017

Ca. 29823

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23439-2017 proposto da:

BENEDETTINI DI POGGIO AUGUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRUNO LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato LINDA LONGO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN ENRICO BARONE;

C.U. + C.I.

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

Man. Solaini

30/11/18

avverso la sentenza n. 374/5/2017 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il
20/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 23439/17

Ragioni della decisione

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti
l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il ricorrente
impugnava la sentenza della Commissione tributaria della Liguria,
relativa al diniego di rimborso Irap serbato dall'amministrazione
relativamente agli anni 2007-2010.

Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2 comma 1 del d.lgs. n.
446/97, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto,
erroneamente, i giudici d'appello, avevano ritenuto che l'attività
professionale del contribuente fosse fornita del requisito dell'autonoma
organizzazione sol perché il ricorrente aveva sostenuto spese per il
pagamento delle prestazioni di una segretaria a tempo pieno e la
collaborazione del consulente per l'elaborazione dello stipendio,
laddove tale figure professionali avevano costituito un mero ausilio alla
sua attività.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il requisito della autonoma
organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile
dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo
indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non
eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass.
sez. un. n. 9451 del 2016, Cass. n. 13405 del 2016, 18881/16, ord. n.
889/17).



Nel caso di specie, i giudici d'appello si sono discostati dai superiori principi regolatori della materia, in quanto hanno ritenuto che "lo svolgimento di una libera professione si colloca al di fuori dell'area di applicazione dell'Irap solo a condizione che il professionista operi senza dipendenti", senza verificare se i compensi corrisposti al dipendente che svolgeva mansioni esecutive fossero compatibili con la retribuzione di un dipendente full time avente mansioni di segreteria (secondo gli autorevoli approdi giurisprudenziali) non in grado di accrescere le potenzialità professionali del professionista, mentre, d'altra parte, le spese per beni strumentali non sono di per sé indice di autonoma organizzazione (Cass. ord. n. 23552/16).

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria della Liguria, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesami il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 11.10.2018.

Il Presidente

Dott. Enrico Manzoni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 11.9 NOV. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina CDD

Palato